



**ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio
unico**
Sede legale: Torino (To), Via
Luigi Leonardo Colli, n. 20

PLI001-0
12 agosto 2026

ROALN TECHNOLOGY SRL a socio unico
Procedura per la gestione delle segnalazioni
anche volte alla prevenzione della *corruzione*

Rev.	Data:	Descrizione	Emesso da:	Verificato da:	Approvato da:
0	12.08.26	Prima Emissione	LEG Damiano Barbanera	QRA Damiano Barbanera	DIR Fabrizio Meggio

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	--	---

INDICE

- 1. Disciplina normativa**
- 2. Scopo e campo di applicazione della Procedura**
- 3. Destinatari e funzioni**
- 4. Obblighi della Società**
- 5. La segnalazione mediante i canali interni**
- 6. Obblighi del Responsabile dei canali interni di segnalazione**
- 7. Tutela del segnalante**
- 8. Tutela del segnalato contro segnalazione mendaci, diffamatorie, calunniöse**



**ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio
unico**
Sede legale: Torino (To), Via
Luigi Leonardo Colli, n. 20

PLI001-0
12 agosto 2026

1. Disciplina normativa

Il sistema di garanzia per le segnalazioni è stato dapprima introdotto per i dipendenti pubblici dalla Legge n. 190/2012, la quale ha inserito nel Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.lgs. 165/2001) l'art. 54-bis, secondo cui "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui siavvenuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegatidirettamente o indirettamente alla denuncia (...)".

Nell'ambito del D.lgs. 231/2001 (art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), relativo alla responsabilità amministrativa da reato delle società. Di conseguenza, all'esito dell'introduzione di tale novella legislativa, ove un ente privato avesse implementato o avesse avuto intenzione di implementare un proprio Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, avrebbe dovuto istituire un sistema disegnalazione interna, in grado di fornire idonea protezione ai segnalanti. Tale adempimento era, infatti, previsto come requisito per l'idoneità e l'adeguatezza dei citati Modelli Organizzativi.

La descritta disciplina è stata integrata e modificata ad opera del D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva Europea n. 2019/1937, in materia di segnalazione degli atti illeciti.

In particolare, il citato decreto legislativo ha ampliato la sfera dei destinatari della normativa, ricomprendendovi non solo gli enti pubblici (incluse, le società a controllo pubblico e le società in house), ma anche i soggetti del settore privato, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

1. Società che abbiano impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
2. Società che operano nel settore dei servizi, prodotti, mercati finanziari, nonché della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento di attività terroristiche;
3. Società che abbiano adottato appositi modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di cinquanta lavoratori.

Inoltre, il D.lgs. 24/2023, introducendo una disciplina comune per enti pubblici e privati, ha delineato in modo chiaro gli adempimenti da porre in essere al fine di rispettare la citata normativa.

Si tratta in particolare di:

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

- attivare (sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui all'art. 51 del D.lgs. 81/2015) appositi canali di segnalazione interna, che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- affidare la gestione dei predetti canali a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato, con personale specificamente formato per tale funzione, ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. Sul punto, si segnala che nella relazione illustrativa del D.lgs. 24/2023 e nella relazione tecnica al relativo disegno di legge, il Legislatore affida la funzione della gestione dei canali di segnalazione, nelle imprese private dotate di Modelli 231, al relativo Organismo di Vigilanza;
- diffondere all'interno della struttura aziendale o pubblica, informazioni chiare sui canali a disposizione per le segnalazioni interne, sulle procedure e sui presupposti per effettuarle, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne verso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	--	-----------------------------------

Si specifica, infine, che il D.lgs. 24/2023, prevede alcune disposizioni contro le segnalazioni mendaci, diffamatorie o calunniose. In particolare, l'art. 16 statuisce chiaramente che ove sia accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, venga alla medesima irrogata apposita sanzione disciplinare.

Risulta inoltre necessaria una puntuale informazione da parte della Società di tutto il personale e dei soggetti che con la stesso collaborano, non soltanto in relazione alle procedure e ai regolamenti adottati dall'azienda e alle attività a rischio, ma anche con riferimento alla conoscenza, comprensione e diffusione degli obbiettivi e dello spirito con cui la segnalazione deve essere effettuata.

1.1 Disciplina normativa in materia di anticorruzione

Procedura

Con il termine anticorruzione viene definito l'ambito di applicazione della normativa riferita al codice penale e Alle disposizioni della ISO37001

Il termine "anticorruzione", nell'ambito della disciplina penale italiana e delle disposizioni stabilite dalla norma ISO 37001, comprende tutte quelle misure, iniziative e procedure finalizzate a prevenire, individuare e contrastare la corruzione in ogni sua forma, sia nel settore pubblico sia in quello privato. In particolare:

- Da un lato, la normativa penale italiana punisce i comportamenti corruttivi, intesi come accordi o atti illeciti volti a ottenere vantaggi indebiti mediante l'abuso di una posizione di potere o di fiducia (ad esempio, reati di corruzione propri o impropri, sia attiva che passiva, nonché comportamenti collusivi e concussioni). Le disposizioni del Codice Penale mirano quindi a individuare la responsabilità degli autori, punendone le condotte criminose e tutelando il corretto funzionamento della pubblica amministrazione e del mercato.
- Dall'altro lato, la ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione) fornisce un quadro di requisiti e linee guida internazionali per l'istituzione di un sistema volto a prevenire, rilevare e affrontare i fenomeni corruttivi. Nello specifico, la ISO 37001 incoraggia l'implementazione di una governance interna basata sull'analisi dei rischi (risk assessment), l'adozione di procedure di due diligence su partner e fornitori, la definizione

di politiche sostenute da adeguata formazione del personale e l'istituzione di canali di segnalazione protetti. Nel complesso, quindi, l'"anticorruzione" non si limita a un mero divieto di effettuare o ricevere pagamenti illeciti, ma si configura come una strategia organica di prevenzione, controllo e repressione volta a ridurre i rischi corruttivi e a promuovere principi di correttezza, integrità e trasparenza nella gestione delle attività sia pubbliche sia private. Tali principi trovano fondamento nel Codice Penale italiano, che sanziona espressamente le condotte corruttive, e sono rafforzati dalle buone pratiche e dalle procedure sistematiche raccomandate dalla norma ISO 37001.

2. Scopo e campo di applicazione della Procedura

Scopo della presente Procedura è quello di fornire tutte le indicazioni necessarie affinché la gestione delle segnalazioni avvenga correttamente, nel pieno rispetto di quanto statuito dal D.lgs. 24/2023, attuante la Direttiva EU n. 2019/1937.



**ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio
unico**
Sede legale: Torino (To), Via
Luigi Leonardo Colli, n. 20

PLI001-0
12 agosto 2026

3. Destinatari e funzioni

La presente Procedura si rivolge a tutti i soggetti che, venuti a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti, intendano segnalarli tramite i canali interni di segnalazione implementati dalla Società. Pertanto, i destinatari della presente Procedura sono da rinvenirsi nei seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	--	-----------------------------------

- candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- liberi professionisti e collaboratori della Società;
- ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

La Procedura prevede lo svolgimento di una serie di attività affidate alle seguenti funzioni, parimenti sottoposte alla Procedura medesima:

RUOLO	DEFINIZIONE
Segnalante	Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) che effettua la segnalazione della violazione riscontrata e che dovrà essere garantito nella sua riservatezza oltre che da eventuali comportamenti ritorsivi.
Responsabile dei canali interni di segnalazione (nel proseguo, per brevità "Responsabile")	Si tratta del soggetto interno o esterno alla Società, a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione. Il medesimo può, nelle società dotate di Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, corrispondere con l'Organismo di Vigilanza.
Segnalato	Si tratta del soggetto (lavoratore, fornitore, collaboratore, professionista o cliente) cui viene attribuita la paternità del presunto ed eventuale illecito e che dovrà egualmente essere garantito nel suo diritto di difesa rispetto ad incolpazioni ingiuste o non corroborate o circostanziate.

4. Obblighi della Società

Nel presente paragrafo sono delineate le modalità operative con cui la Società si propone di adempiere agli obblighi individuati agli artt. 4 e ss. del D.lgs. 24/2023

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

In particolare, al fine di consentire e facilitare le segnalazioni di comportamenti illeciti e/o anomali, garantendo la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta, dei soggetti eventualmente menzionanti nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dei relativi allegati, la Società ha attivato appositi canali interni di segnalazione, la cui gestione è espressamente affidata al responsabile delle segnalazioni. In particolare:

I soggetti in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione, ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborano o interagiscono con la Società (es. clienti, fornitori, collaboratori, etc.) possono utilizzare i seguenti canali:

a. **Canale prioritario:**

L'utilizzo della piattaforma <https://globalservicefacility.trusty.report> il cui link è riportato nella pagina dedicata alle segnalazioni del sito internet www.rolantechnology.com

b. **Canale alternativo:**

L'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del responsabile per le segnalazioni all'indirizzo:

Rolan Technology - via Robert Baden Powell n. 2 – 10024 Moncalieri (To).

In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al responsabile per le segnalazioni"

In proposito si specifica che la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti o menzionati, oltre che di tutti gli altri elementi della segnalazione, ivi compresi eventuali allegati e documenti richiamati, è garantita da:

- La piattaforma dedicata;
- l'utilizzo di un canale tradizionale di comunicazione, mediante l'invio di diverse buste raccomandate, come sopra descritto;

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	--	-----------------------------------

Inoltre, la Società, in adempimento di quanto statuito dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. 24/2023, si impegna ad affiggere sulle bacheche aziendali apposite informative, allegata alla presente Procedura, contenente informazioni chiare in ordine:

- a) ai canali interni di segnalazione, alle procedure da seguire e ai presupposti per effettuare una segnalazione interna; nonché
- b) al canale, alle procedure, ai presupposti per effettuare eventuali segnalazioni esterne mediante gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La descritta informativa sarà inoltre messa a disposizione all'interno di una sezione dedicata nel sito internet della Società, al fine di rendere accessibili le informazioni di cui ai punti a) e b) anche ai soggetti che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con la Società medesima (es. clienti, fornitori, consulenti etc.).

5. La segnalazione mediante i canali interni

5.1 OGGETTO DELLA SEGNALEAZIONE

Il segnalante, usufruendo dei canali messi a disposizione dalla Società e seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 5.3 sulle "modalità di segnalazione", può effettuare segnalazioni circostanziate inerenti a:

- a. condotte illecite rilevanti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società, ovvero dei rapporti (di qualsiasi tipo) con la medesima;
- b. comportamenti e/o pratiche che violino le disposizioni aziendali, dei relativi Protocolli, delle Procedure, delle Istruzioni Operative allegate, ovvero del Codice Etico adottato dalla Società;
- c. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	--	-----------------------------------

- e. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società;
- f. atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea regolanti settori indicati nei punti c, d, e del presente paragrafo.

Si specifica fin da ora che possono essere segnalati mediante l'utilizzo dei canali interni implementati dalla Società tutti i comportamenti, le condotte, le omissioni, le violazioni di cui ai punti a, b, c, d, e, f.

Possono invece essere segnalate mediante l'utilizzo del canale esterno messo a disposizione dall'ANAC, in presenza dei presupposti di legge, chiariti nell'Informativa allegata, unicamente le condotte di cui ai punti c, d, e, f

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti:

- violazione dei codici di comportamento;
- irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d'esercizio;
- false dichiarazioni e false certificazioni;
- violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli;
- assunzioni non trasparenti;
- comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali;
- azioni suscettibili di creare un danno all'immagine della Società.

La categoria di fatti illeciti segnalabili comprende, almeno per alcune fattispecie di rilievo penale, anche la configurazione del tentativo, ove ne sia prevista la punibilità.

5.2 SEGNALAZIONI VIETATE

Per contro, è assolutamente vietato effettuare delle segnalazioni che:

- ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha fondato motivo di ritenere siano vere;

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	--	-----------------------------------

- risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose;
- hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali, religiosi, politici o all'origine razziale o etnica del soggetto segnalato;
- risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato;
- in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione della presente Procedura

Inoltre, si precisa fin da ora che non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Si specifica fin da ora che le tutele accordate al segnalante dal Capo III del D.lgs. 24/2023, e di seguito dettagliate, vengono meno qualora sia accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dell'autore della segnalazione per i reati di calunnia, diffamazione o per altri reati in concreto riconducibili alla falsità della denuncia. Parimenti, le tutele a favore del segnalante non sono garantite nel caso in cui quest'ultimo sia ritenuto responsabile in sede civile per aver sporto segnalazioni in malafede, sorrette da dolo o colpa grave. Inoltre, in questi casi potrà essere irrogata apposita sanzione disciplinare.

5.3 MODALITÀ OPERATIVE PER EFFETTUARE LA SEGNALEZIONE

Il segnalante che intenda denunciare un fatto riconducibile alle condotte elencate al paragrafo 6.1 deve seguire le seguenti istruzioni operative.

In particolare, la segnalazione:

- deve essere effettuata in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci;
- deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire al Responsabile della segnalazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie;
- non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

Nello specifico, ai fini del presente paragrafo, il segnalante può procedere alla segnalazione mediante:

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

a. **Canale prioritario:**

L'utilizzo della piattaforma

<https://globalservicefacility.trusty.report>

il cui link è riportato nella pagina dedicata alle segnalazioni del sito internet

www.rolantechnology.com

b. **Canale alternativo:**

L'invio della segnalazione a mezzo di raccomandata a/r all'attenzione del responsabile per le segnalazioni all'indirizzo:

Rolan Technology - via Robert Baden Powell n. 2 – 10024 Moncalieri (To).

In questo caso, il segnalante avrà cura di inserire la segnalazione in due buste chiuse: la prima con i propri dati identificativi unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento; la seconda con il contenuto oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "Riservata al responsabile per le segnalazioni"

È, in ogni caso, essenziale che il segnalante indichi nell'oggetto della comunicazione la "DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ PRESSO CUI L'ILLECITO SAREBBE AVVENUTO" al fine di consentire le relative attività di indagine.

Inoltre, nella segnalazione, qualsivoglia sia la modalità prescelta per la sua effettuazione, il segnalante deve descrivere dettagliatamente il fatto che intende segnalare, con indicazione chiara di

- i. nome e cognome, qualifica e funzione/ruolo del soggetto responsabile (c.d. segnalato);
- ii. circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, unitamente a qualsiasi altro elemento che si ritiene rilevante ai fini della segnalazione;
- iii. eventuali soggetti presenti sul luogo della violazione, che possono potenzialmente testimoniare sull'accaduto;
- iv. eventuale documentazione allegata, che possa confermare la fondatezza del fatto segnalato;
- v. eventuali interessi privati collegati alla segnalazione;
- vi. ogni altra informazione che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

È facoltà del segnalante indicare all'interno della comunicazione il proprio nome e cognome, nonché elementi utili per identificare il proprio ruolo all'interno della Società, ovvero i rapporti che intrattiene con la medesima, salvo che non voglia effettuare una segnalazione anonima.

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

In quest'ultimo caso, il segnalante è consapevole che le segnalazioni effettuate in forma anonima possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

Il segnalante è altresì consapevole che potrebbero non essere prese in considerazione le segnalazioni non formalizzate nei modi e nei contenuti indicati nella presente Procedura.

6. Obblighi del Responsabile della segnalazione

6.1 GESTIONE DELLA SEGNALEZIONE

Sono previste le seguenti attività:

- all'esito della ricezione di una segnalazione, si procede a registrarla nel Registro delle Segnalazioni, avendo cura di annotare qualsivoglia aggiornamento relativo alla posizione;
- procede poi ad inviare – entro sette giorni dal ricevimento della segnalazione – apposito avviso di conferma della ricezione della medesima al segnalante;
- successivamente, nel termine di venti giorni dal ricevimento della segnalazione, si valuta la sua ammissibilità, tenendo in considerazione i seguenti criteri:
 - i. manifesta insussistenza dei presupposti di legge oggettivi e soggettivi per l'esercizio del potere di indagine (es. segnalazione effettuata da un soggetto non legittimato; segnalazione avente ad oggetto la violazione di norme di legge non ricomprese nella disciplina del D.lgs. 24/2023, etc.);
 - ii. manifesta insussistenza degli elementi essenziali della segnalazione (es. descrizione dei fatti, indicazione delle circostanze di tempo e luogo della violazione, indicazione del responsabile della medesima);
 - iii. manifesta infondatezza della segnalazione per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare ulteriori indagini;
 - iv. segnalazione dal contenuto generico, tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - v. segnalazione inerente a rivendicazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, senza alcun collegamento diretto e/o indiretto agli interessi della Società.

Ove si riscontri una manifesta inammissibilità della segnalazione, si procede alla sua archiviazione, provvedendo a darne apposita comunicazione al segnalante;

- Ove la segnalazione risulti ammissibile, si avvia l'ulteriore attività di indagine al fine di valutarne la fondatezza e se fosse opportuno si richiede il coinvolgimento di ulteriori soggetti, interni o esterni alla Società, in quanto informati dei fatti segnalati
- nel termine massimo di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, viene fornito opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata.

pertanto, si potranno configurare due differenti scenari:

- A. All'esito delle indagini condotte, se la segnalazione sia infondata si procede con la sua archiviazione, se effettuata in mala fede dal segnalante, sarà trasmessa relazione alla Direzione aziendale;
- B. All'esito delle indagini condotte, se la segnalazione risulta fondata si trasmette alla Direzione aziendale una relazione sui profili di illiceità riscontrati. Parimenti ove la segnalazione concernesse l'eventuale violazioni di Procedure e Istruzioni Operative, ovvero al Codice Etico della Società, si procederà a trasmettere le risultanze alla Direzione Aziendale, per le attività di sua competenza, assicurando in ogni caso che la documentazione trasmessa non contenga riferimenti espliciti o impliciti all'identità del segnalante;

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

- nel caso sub B, ove la segnalazione concerne la condotta illecita di un dipendente e/o collaboratore della Società, seguirà l'instaurazione di opportuno procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e nel pieno rispetto del principio di contraddittorio tra le parti, tenendo conto delle specificità dello status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede (apicale, sottoposto, collaboratore);
- nel caso sub B, ove la segnalazione concerne la condotta illecita di un fornitore e/o professionista della Società, la Direzione Aziendale, opportunamente informata, potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale in corso, riservandosi in ogni caso di agire nelle sedi giudiziarie più opportune per la tutela degli interessi legali della Società.

6.2 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

La conservazione delle segnalazioni ricevute e la relativa documentazione vie così trattata

- compilare e aggiornare il Registro delle Segnalazioni, indicando: il fatto segnalato, nome e cognome del segnalante ed eventuali dati di contatto, data dell'invio dell'avviso di ricevimento, eventuale richiesta di integrazioni, attività di indagine svolte, data di riscontro della segnalazione, esito della segnalazione (fondata/non fondata), note sulle conseguenze della segnalazione;
- raccogliere tutte le segnalazioni in un'apposita banca dati in formato telematico e/o cartaceo, avendo cura di conservare le medesime per il tempo necessario al trattamento delle singole segnalazioni e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- mettere a disposizione a soggetti richiedenti i dati e le informazioni conservati nella banca dati, se consentito obbligatoriamente ai sensi di legge;
- definire, con apposita disposizione interna, i criteri e le condizioni di accesso alla banca dati, nonché quelli di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso, si agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, più in generale, contro qualsiasi conseguenza negativa derivante dalle stesse, assicurando la massima riservatezza circa l'identità del segnalante.



**ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio
unico**
Sede legale: Torino (To), Via
Luigi Leonardo Colli, n. 20

PLI001-0
12 agosto 2026

7. Tutela del segnalante

La Società intende garantire massima tutela e protezione al segnalante, avendo riguardo alla sua riservatezza oltre che al diritto di non subire alcuna forma di discriminazione o ritorsione a seguito della segnalazione di un illecito.

7.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

I canali di segnalazione interni messi a disposizione dalla Società garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante e di tutti gli altri elementi della segnalazione (inclusa la documentazione ad essa allegata nella misura in cui il suo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante), così come dettagliato ai paragrafi precedenti.

Si precisa che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

In questo caso, il Responsabile della segnalazione deve dare avviso al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati. Si specifica che la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Infine, è fatto in ogni caso divieto alla Società, e agli altri organi preposti, di utilizzare le segnalazioni oltre quanto necessario per dare seguito alle medesime.

7.2 TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa, inoltre, che i dati personali del segnalante, del segnalato e di tutti i soggetti coinvolti nella segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente sulla protezione dei dati personali di cui al Reg. EU n. 679/2016 (GDPR) e di cui al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

In particolare, l'interessato può consultare l'informativa sul trattamento dei dati personali (in cui sono specificate le informazioni di cui all'art. 13 GDPR) affissa alle bacheche aziendali e pubblicata sul sito internet della Società.

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

In ogni caso, si specifica che il Titolare del Trattamento tratta i dati personali raccolti unicamente per il tempo necessario per la gestione e la finalizzazione della segnalazione, e comunque per non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. È garantito all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. EU n. 679/2016, secondo le modalità indicate nella relativa informativa.

In questo contesto, alla luce di quanto precipuamente previsto dall'art. 35 del Reg. EU n. 679/2016, non ricorrendo né l'uso di nuove tecnologie, né particolari rischi per i diritti e le libertà degli interessati coinvolti, non è stato ritenuto necessario svolgere la Valutazione di Impatto (DPIA).

7.3 TUTELA CONTRO LE RITORSIONI

Il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, in conseguenza della propria segnalazione. Sono misure ritorsive e/o discriminatorie non soltanto gli atti e provvedimenti ma ogni comportamento o omissione posti in essere nei confronti del segnalante, volti a limitare e/o comprimere l'esercizio delle funzioni proprie del lavoratore in guisa tale da disvelare un intento vessatorio o comunque da peggiorare la situazione lavorativa.

Il segnalante che ritiene di aver subito ritorsioni e/o discriminazioni, a causa della segnalazione di illeciti effettuata, può denunciare all'ANAC tali misure ritorsive.

In ogni caso, le misure ritorsive o discriminatorie che violino l'art. 17 del D.lgs. 24/2023 sono nulle e i soggetti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Le misure di protezione finora delineate, sia inerenti alla riservatezza che al divieto di ritorsioni, sono estese anche:

- ai c.d. facilitatori (ossia, i soggetti che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operando nel medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che sono legate al medesimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la medesima lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

	ROLAN TECHNOLOGY SRL a socio unico Sede legale: Torino (To), Via Luigi Leonardo Colli, n. 20	PLI001-0 12 agosto 2026
---	---	-----------------------------------

8. Tutela del segnalato contro segnalazione mendaci, diffamatorie, calunniöse

Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniöse, con l'unico scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione descritte al paragrafo precedente non possono trovare applicazione in suo favore, ai sensi e agli effetti dell'art. 16 del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, deve essere irrogata al segnalante apposita sanzione disciplinare.

In questo contesto, il segnalato, che venga informato di una segnalazione di illecito a suo carico e che ritenga la medesima infondata, mendace, calunniosa o diffamatoria, potrà presentare apposita richiesta al Responsabile della segnalazione per conoscere l'identità del segnalante, ai fini di instaurare nei suoi confronti apposito procedimento civile e/o penale per la tutela dei propri interessi.

Il segnalato è fin da ora consapevole che l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo su suo espresso consenso e che in ogni caso sono vietati atti ritorsivi e discriminatori, così come elencati e descritti al paragrafo precedente.